



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 93 del 25/10/2018

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venticinque** del mese di **Ottobre** alle ore **17:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che :

- Con deliberazione n. 10 del 26/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020;
- Con deliberazione n. 14 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017.

RICHIAMATI i precedenti atti di variazione al bilancio di previsione 2018-2020:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 3/05/2018 di variazione di cassa al bilancio di previsione 2018;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17/05/2018 adottata con i poteri del Consiglio Comunale e ratificata;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 7/06/2018;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23/07/2018 di assestamento e riequilibrio;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare la presente variazione principalmente per le seguenti motivazioni:

- è necessario adeguare gli stanziamenti di alcune tipologie di entrata e missioni in uscita di parte corrente;
- si intende applicare parte dell'avanzo di amministrazione libero 2017 per un importo pari ad € 146.000,00 e destinato a spese di investimento al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;

VISTA la normativa in materia di rispetto degli obiettivi di Finanza Pubblica, art. 9 legge 243/2012, che dispone che i bilanci degli enti locali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione, sia in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9;

VISTA la successiva circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato, che prende atto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui ai paragrafi B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;

- l'inserimento dell'avanzo di amministrazione tra le entrate finali, per il finanziamento di investimenti, riguarda tutte le possibili componenti dell'avanzo stesso ai sensi dell'art. 187 TUEL (fondi liberi, fondi destinati agli investimenti, fondi vincolati e fondi accantonati);

VISTE ALTRESI' Le normative in materia di applicazione dell'avanzo di amministrazione previste dal TUEL e dei principi contabili applicati in materia di contabilità finanziaria, per cui:

- l'ente deve comunque rispettare quanto disposto dall'art. 175, comma 5-bis, lettera d) D.lgs. 267/2000, ovvero un fondo di cassa non negativo al termine dell'esercizio;
- ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, l'avanzo di amministrazione non vincolato (fondi liberi e fondi destinati agli investimenti) può essere applicato nel caso in cui l'ente non utilizzi in termini di cassa le entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti e in cui non si trovi in anticipazione di cassa;
- ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria paragrafo 3.3 dispone che fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione (nelle quote non accantonate e non vincolate);
- ai sensi del paragrafo 9.2 del precedente principio l'avanzo di amministrazione può essere applicato solamente al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione finanziario;
- come indicato dall'art. 187, comma 2, TUEL, la quota libera dell'avanzo di amministrazione non può essere applicata a piacimento da parte dell'ente locale, ma la norma impone un ordine di priorità:
 1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL laddove non si possa procedere con i mezzi ordinario;
 3. per il finanziamento di spese di investimento;
 4. per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
 5. per l'estinzione anticipata di prestiti.

VISTO CHE l'intenzione dell'Amministrazione Comunale è applicare una parte di avanzo di amministrazione libera pari ad € 146.000,00 per il finanziamento di spese di investimento e certificato che sono rispettati tutte le condizioni di cui al punto precedente e che non esistono debiti fuori bilancio e l'avanzo di amministrazione non è necessario per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che il presente provvedimento di variazione al bilancio, urgente, viene assunto con i poteri del Consiglio Comunale e salvo ratifica da parte dello stesso;

VISTI i seguenti allegati:

- all. 1 - Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- all. 2 – Dati di interesse del tesoriere
- all. 3 – Prospetto coerenza bilancio/equilibri L. 208/2015;
- all. 4 – Quadro controllo equilibri di bilancio;
- all. 5 – avanzo di amministrazione a seguito della suddetta variazione;
- all. 6 – Parere revisore

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2018: € 1.824.567,79

Esercizio 2019: € 1.393.848,91

Esercizio 2020: € 1.382.045,41

RICHIAMATO l'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. B) del D.lgs. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il Regolamento di contabilità;

- Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del Responsabile di ragioneria;

Con voti unanimi, favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 175 del D.lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, così come riportata nel seguente allegato: ALLEGATO 1) variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- 2) di dare atto che il prospetto “dati di interesse del tesoriere” ALLEGATO 2); verrà trasmesso al tesoriere per le modifiche del caso;
- 3) di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 è stato adeguato ai nuovi valori di bilancio;
- 4) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità), come dimostrato nell'allegato: ALLEGATO 3) prospetto coerenza bilancio equilibri L. 208/2015;
- 5) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'ALLEGATO 4) quadro di controllo degli equilibri;
- 6) Di dare atto dell'avanzo disponibile a seguito della suddetta variazione ALLEGATO 5);
- 7) Di allegare alla presente il prospetto delle spese in conto capitale che emerge a seguito della suddetta variazione;
- 8) Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere in data odierna;
- 9) Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al tesoriere ai sensi dell'art. 216 comma 1 D.lgs. 267/2000.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 93 del 25/10/2018

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venticinque** del mese di **Ottobre** alle ore **17:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che :

- Con deliberazione n. 10 del 26/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020;
- Con deliberazione n. 14 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017.

RICHIAMATI i precedenti atti di variazione al bilancio di previsione 2018-2020:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 3/05/2018 di variazione di cassa al bilancio di previsione 2018;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17/05/2018 adottata con i poteri del Consiglio Comunale e ratificata;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 7/06/2018;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23/07/2018 di assestamento e riequilibrio;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare la presente variazione principalmente per le seguenti motivazioni:

- è necessario adeguare gli stanziamenti di alcune tipologie di entrata e missioni in uscita di parte corrente;
- si intende applicare parte dell'avanzo di amministrazione libero 2017 per un importo pari ad € 146.000,00 e destinato a spese di investimento al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;

VISTA la normativa in materia di rispetto degli obiettivi di Finanza Pubblica, art. 9 legge 243/2012, che dispone che i bilanci degli enti locali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione, sia in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9;

VISTA la successiva circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato, che prende atto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui ai paragrafi B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;

- l'inserimento dell'avanzo di amministrazione tra le entrate finali, per il finanziamento di investimenti, riguarda tutte le possibili componenti dell'avanzo stesso ai sensi dell'art. 187 TUEL (fondi liberi, fondi destinati agli investimenti, fondi vincolati e fondi accantonati);

VISTE ALTRESI' Le normative in materia di applicazione dell'avanzo di amministrazione previste dal TUEL e dei principi contabili applicati in materia di contabilità finanziaria, per cui:

- l'ente deve comunque rispettare quanto disposto dall'art. 175, comma 5-bis, lettera d) D.lgs. 267/2000, ovvero un fondo di cassa non negativo al termine dell'esercizio;
- ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, l'avanzo di amministrazione non vincolato (fondi liberi e fondi destinati agli investimenti) può essere applicato nel caso in cui l'ente non utilizzi in termini di cassa le entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti e in cui non si trovi in anticipazione di cassa;
- ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria paragrafo 3.3 dispone che fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione (nelle quote non accantonate e non vincolate);
- ai sensi del paragrafo 9.2 del precedente principio l'avanzo di amministrazione può essere applicato solamente al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione finanziario;
- come indicato dall'art. 187, comma 2, TUEL, la quota libera dell'avanzo di amministrazione non può essere applicata a piacimento da parte dell'ente locale, ma la norma impone un ordine di priorità:
 1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL laddove non si possa procedere con i mezzi ordinario;
 3. per il finanziamento di spese di investimento;
 4. per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
 5. per l'estinzione anticipata di prestiti.

VISTO CHE l'intenzione dell'Amministrazione Comunale è applicare una parte di avanzo di amministrazione libera pari ad € 146.000,00 per il finanziamento di spese di investimento e certificato che sono rispettati tutte le condizioni di cui al punto precedente e che non esistono debiti fuori bilancio e l'avanzo di amministrazione non è necessario per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che il presente provvedimento di variazione al bilancio, urgente, viene assunto con i poteri del Consiglio Comunale e salvo ratifica da parte dello stesso;

VISTI i seguenti allegati:

- all. 1 - Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- all. 2 – Dati di interesse del tesoriere
- all. 3 – Prospetto coerenza bilancio/equilibri L. 208/2015;
- all. 4 – Quadro controllo equilibri di bilancio;
- all. 5 – avanzo di amministrazione a seguito della suddetta variazione;
- all. 6 – Parere revisore

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2018: € 1.824.567,79

Esercizio 2019: € 1.393.848,91

Esercizio 2020: € 1.382.045,41

RICHIAMATO l'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. B) del D.lgs. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il Regolamento di contabilità;

- Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del Responsabile di ragioneria;

Con voti unanimi, favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 175 del D.lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, così come riportata nel seguente allegato: ALLEGATO 1) variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
- 2) di dare atto che il prospetto “dati di interesse del tesoriere” ALLEGATO 2); verrà trasmesso al tesoriere per le modifiche del caso;
- 3) di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 è stato adeguato ai nuovi valori di bilancio;
- 4) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità), come dimostrato nell'allegato: ALLEGATO 3) prospetto coerenza bilancio equilibri L. 208/2015;
- 5) di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'ALLEGATO 4) quadro di controllo degli equilibri;
- 6) Di dare atto dell'avanzo disponibile a seguito della suddetta variazione ALLEGATO 5);
- 7) Di allegare alla presente il prospetto delle spese in conto capitale che emerge a seguito della suddetta variazione;
- 8) Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere in data odierna;
- 9) Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al tesoriere ai sensi dell'art. 216 comma 1 D.lgs. 267/2000.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente